

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 22 dicembre 2023 - n. 20803

Approvazione dell'avviso della misura «Re-Impresa» in attuazione della d.g.r. 13 novembre 2023, n. XII/1319

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Vista la legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 «Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi Regionale» che all'art. 4 «Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie», commi 2, 3 e 4, prevede quanto segue:

«c.2. La garanzia autorizzata all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) per un importo di euro 10.000.000,00 nell'ambito dell'iniziativa "Turnaround financing", gestita da Finlombarda s.p.a. è rideterminata in euro 8.000.000,00 ed è destinata all'iniziativa "Turnaround financing - Nuova edizione", gestita da Finlombarda s.p.a. e finalizzata a supportare le imprese con forte potenziale di crescita del business che avviano un processo di ristrutturazione di cui ad uno dei seguenti strumenti e procedure del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155):

- composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;
- accordi di ristrutturazione dei debiti;
- concordato preventivo in continuità;
- piano di ristrutturazione omologato (PRO).

c. 3. Con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio della garanzia di cui al comma 2, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

c. 4. Alla garanzia di cui al comma 2 si provvede per l'esercizio finanziario 2023 con le risorse accantonate da Regione per la prestazione di garanzie concesse in dipendenza di autorizzazioni legislative, di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025»;

Vista la legge regionale la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito da parte delle imprese;

Richiamata la d.g.r. n. XII/1319 del 13 novembre 2023 «Misura Re-impresa - Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 7 agosto 2023, n. 2» che tra l'altro:

- ha previsto che la copertura finanziaria della misura pari a € 20.100.000,00 è assicurata come di seguito indicato:
 - € 11.500.000,00 a valere su risorse proprie di Finlombarda s.p.a. da utilizzare per la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine;
 - € 8.000.000,00 a valere sulle risorse regionali indicate al c. 4 della l.r. 2/2023 per la concessione della garanzia;
 - € 600.000 per i contributi a fondo perduto a valere sul capitolo 14.01.104.14259 del bilancio 2024 - 2025 con la seguente ripartizione:
 - € 400.000,00 esercizio finanziario 2024;
 - € 200.000,00 esercizio finanziario 2025;
- individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura;

- stabilito che per l'assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a. il Dirigente competente procederà ad approvare un apposito incarico e i relativi costi, come indicati nel prospetto di raccordo 2023-2025, trovano copertura sul bilancio regionale come di seguito indicato:

| capitolo | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.11.104.11300 | 40.754,98 | 65.415,72 | 70.903,26 |

- previsto che i provvedimenti attuativi degli interventi siano attuati per le PMI in alternativa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'Es) e 6 (controlli) e nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. articolo 17.2 lett. a) (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza), mentre per le Mid Cap esclusivamente nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e s.m.i.;
- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis;
- demandato al responsabile del procedimento nel Dirigente pro tempore della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, l'approvazione dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione dell'iniziativa;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Dato atto che Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce, tra l'altro:

- all'art. 7.1 che si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al regolamento;
- all'art. 8 che entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030;
- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- all'art. 4.6 «. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
 - il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:
 - la garanzia non supera in alcun momento l'80% del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l'importo garantito è di 2.250.000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l'importo garantito è di 1.125.000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; o
 - l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o
 - prima dell'attuazione dell'aiuto
 - il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 04 gennaio 2024

in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e

- ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento
- c) 4.7. Gli aiuti conservati da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti «de minimis» che siano disponibili a parità di condizioni a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
- a) l'intermediario finanziario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo ai beneficiari prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e ciascuna garanzia non supera l'80% del prestito sotteso; e
 - b) i prestiti «de minimis» garantiti sono concessi a beneficiari che si trovano in una situazione comparabile ad un rating di credito di almeno «B-» e l'importo totale di tali prestiti è:
 - i) inferiore a 10 milioni di EUR oppure
 - ii) inferiore a 40 milioni di EUR e ciascun prestito «de minimis» individuale garantito non supera i 100 000 EUR.

Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di EUR di prestiti «de minimis», a norma della lettera b), punto i), o a 40 milioni di EUR, a norma della lettera b), punto ii), l'equivalente sovvenzione lordo attribuibile a ciascun importo viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento;
- all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» comunicano allo Stato membro a cadenza trimestrale l'importo totale degli aiuti «de minimis» da essi ricevuti su base trimestrale entro dieci giorni dalla fine di un determinato trimestre. La data di concessione è l'ultimo giorno di un trimestre. Tali informazioni sugli aiuti «de minimis» ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» sono registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti;

Ritenuto necessario approvare, in attuazione della d.g.r. n. XII/1319 del 13 novembre 2023, l'Allegato A - «AVVISO DELLA MISURA «Re-IMPRESA» - Misura a sostegno delle imprese in temporanea difficoltà», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» che sostituisce il Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023, di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6 lett. a) e b);

- l'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);

Dato atto che l'agevolazione, in base alla d.g.r. n. XII/1319 del 13 novembre 2023 è inquadrata come segue:

- la garanzia regionale alle PMI (escluse le microimprese) in alternativa:
 - nel rispetto del Regolamento *de minimis* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento GBER:
 - articolo 17.2 lett. a) (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. di seguito GBER (non applicabile alle MidCap) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L'intensità di aiuto massima sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - (solo per le spese di consulenza) articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER (non applicabile alle MidCap) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili;
- la garanzia regionale alle Mid Cap esclusivamente nel rispetto del Regolamento De minimis;
- il contributo a fondo perduto alle PMI e alle Mid Cap, che hanno concluso positivamente una composizione negoziata della crisi, nel rispetto del Regolamento (UE) de minimis, per le PMI in alternativa d'ufficio nell'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili;

Ritenuto di adeguare da subito le disposizioni de minimis di cui al presente provvedimento aumentando i massimali concedibili e stabilendo che nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 la concessione dell'agevolazione inquadrata in de minimis:

- non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. e, qualora grande, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;
- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Richiamato il considerando 22 del Regolamento (UE) 2831/2023 che stabilisce quanto segue:

«nel caso in cui gli aiuti «de minimis» siano attuati tramite intermediari finanziari, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, i) chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o ii) di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o iii) facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento al livello degli intermediari. Per semplificare il trattamento degli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis», nei casi

in cui gli Stati membri si avvalgano dell'opzione iii), è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto dell'importo complessivo dei prestiti che comportano aiuti «de minimis» emessi dall'intermediario finanziario nell'arco di tre anni. In base all'esperienza acquisita, la Commissione ritiene che gli intermediari finanziari che concedono prestiti garantiti e che utilizzano un meccanismo volto a trasferire i vantaggi ai beneficiari finali ricevano un equivalente sovvenzione lordo che non supera il massimale «de minimis» se l'importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 10 milioni di EUR o se l'importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 40 milioni di EUR ed è composto da prestiti «de minimis» individuali di importo inferiore a 100.000 EUR, a condizione che il regime «de minimis» sia disponibile, a parità di condizioni, a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato»;

Dato atto che:

- in attuazione del Regolamento GBER la Commissione Europea il 9 novembre 2023 ha registrato il regime di aiuto n. SA.110071 «Misura Re-Impresa - Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 7 agosto 2023, n. 2». SA.110071;
- l'aiuto è trasferito da Finlombarda integralmente ai beneficiari e il vantaggio della garanzia si riflette in un portafoglio più rischioso stante le caratteristiche dei beneficiari della misura di cui al presente provvedimento;
- il Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo», si è espresso favorevolmente sulla d.g.r. XII/1319 del 13 novembre 2023 nella seduta del 17 ottobre 2023;

Vista la comunicazione del 21 dicembre 2023 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. 29 maggio 2017, n. 6642 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto oltre i termini previsti dalla l.r. 1/2012 per adeguare il testo al nuovo Regolamento de Minimis pubblicato il 13 dicembre 2023;

Vista la legge regionale n. 34/78 e ss.mm.ii nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno in corso;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XII Legislatura e, in particolare, la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento Organizzativo 2023» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

DECRETA

1. Di approvare, in attuazione della d.g.r. 13 novembre 2023, n. XII/1319 l'Avviso della misura «Re-IMPRESA», di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che l'agevolazione sulla misura «Re-Impresa» è concessa, per le PMI, in alternativa nel rispetto del Regolamento «de minimis» e nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. articolo 17.2 lett. a) (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza), mentre per le Mid Cap esclusivamente nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul portale Bandi Online (www.bandiregione.lombardia.it).

4. Di stabilire che sull'Avviso «Re-Impresa» è possibile presentare domanda a partire dalle ore 10:00 del 22 gennaio 2024 ed entro le ore 14:00 del 18 settembre 2026, salvo una chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria messa a disposizione per la Garanzia.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore per quanto di competenza.

6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Gessyca Golia